



Comune di Padova

REGOLAMENTO

Per la salvaguardia delle pavimentazioni stradali

APPROVATO con deliberazione di Consiglio comunale n. 57 del 20.06.2011

INDICE

TITOLO I- MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO O AD USO PUBBLICO.....	5
SEZ.1 – NORME GENERALI.....	5
<i>Art. 1 – (APPLICAZIONE).....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 2 – (SETTORE DEPUTATO AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI).....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 3 – (ATTIVITA' PRELIMINARI ALLO SCAVO).....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 4 – (NORME PROCEDURALI).....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 5 – (DISPOSIZIONI PARTICOLARI).....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 6 – (RIPRISTINO DEFINITIVO).....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 7 – (PRESCRIZIONI E DEROGHE).....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 8 – (RESPONSABILITA ED OBBLIGHI).....</i>	<i>14</i>
SEZ. 2 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI.....	16
<i>Art. 9 – (SEGNALETICA STRADALE).....</i>	<i>16</i>
<i>Art. 10 – (INTERVENTI SU STRADE CON PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO).....</i>	<i>17</i>
<i>Art. 11 – (INTERVENTI SU STRADE CON PAVIMENTAZIONE IN MATERIALE LAPIDEO).....</i>	<i>20</i>
<i>Art. 12 – (INTERVENTI SU MARCIAPIEDI CON QUALSIASI TIPO DI PAVIMENTAZIONE).....</i>	<i>22</i>
<i>Art. 13 – (INTERVENTI INTERFERENTI CON ESSENZE ARBOREE).....</i>	<i>23</i>
<i>Art. 14 – (ULTERIORI PRESCRIZIONI SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI).....</i>	<i>27</i>
<i>Art. 15 – (MANUFATTI DI SERVIZIO).....</i>	<i>30</i>
<i>Art. 16 – (QUALITA' DEI MATERIALI).....</i>	<i>31</i>
<i>Art. 17 – (PUBBLICITA' DEGLI INTERVENTI).....</i>	<i>31</i>
<i>Art. 18 – (REGOLARE ESECUZIONE).....</i>	<i>31</i>
<i>Art. 19 – (OBBLIGHI DI MANUTENZIONE SUCCESSIVA ALLA ULTIMAZIONE DEI LAVORI-COLLAUDO).....</i>	<i>32</i>
SEZ.3 – GARANZIE.....	35
<i>Art. 20 – (CAUZIONE).....</i>	<i>35</i>
<i>Art. 21 – (VERIFICHE E SANZIONI).....</i>	<i>36</i>
TITOLO II – DANNI AL PATRIMONIO STRADALE.....	38
SEZ.1 – NORME GENERALI.....	38
<i>Art. 22 – (APPLICAZIONE).....</i>	<i>38</i>
SEZ.2 – LAVORI EDILI SOGGETTI A PERMESSO DI COSTRUIRE O D.I.A.....	38
<i>Art. 23 – (NORME PROCEDURALIE).....</i>	<i>38</i>
<i>Art. 24 – (CAUZIONI).....</i>	<i>39</i>
<i>Art. 25 – (VERIFICHE E SANZIONI).....</i>	<i>40</i>
SEZ.3 – TRANSITO AUTOCARRI O MEZZI SPECIALI IN CENTRO STORICO.....	41
<i>Art. 26 – (NORME PROCEDURALIE).....</i>	<i>41</i>
<i>Art. 27 – (CAUZIONI).....</i>	<i>42</i>
TITOLO III – ALLEGATI.....	43

REGOLAMENTO PER LA SALVAGUARDIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI

TITOLO I

MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO O AD USO PUBBLICO

SEZ. 1

NORME GENERALI

*Art. 1
(Applicazione)*

Le presenti norme si applicano a tutti i lavori che richiedono la manomissione dei sedimi delle vie, strade, piazze, marciapiedi e aree di proprietà comunale o di uso pubblico da chiunque effettuati.

Le presenti norme non esimono i soggetti di cui al presente articolo dal rispetto di tutti gli altri regolamenti comunali vigenti. Per gli operatori autorizzati a fornire reti di comunicazione elettronica si applica quanto previsto dalla legislazione in vigore con particolare riferimento alle norme in materia di installazione di reti ed impianti di comunicazione elettronica stabilite dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche (Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259), dal D.L. 112/08, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n.133 e successive modifiche e dalla Legge 18 giugno 2009, n.69.

*Art. 2
(Settore deputato al rilascio delle autorizzazioni)*

- a) Ai fini dell'applicazione e dell'attuazione del presente regolamento la struttura preposta al rilascio delle autorizzazioni alla manomissione su aree di proprietà comunale ovvero strade o aree con servitù di pubblico transito è il Settore Manutenzioni. Tale Settore costituirà l'interfaccia unificata del Comune nei riguardi sia degli operatori esterni che delle strutture

interne all'Amministrazione Comunale, provvedendo al coordinamento di tutti i lavori da autorizzare.

- b) Ai fini della concessione di eventuali autorizzazioni che riguardano lavori su suolo pubblico, i Settori comunali interessati dovranno richiedere al Settore Manutenzione un parere preventivo.
- c) L'ufficio per le autorizzazioni cura la raccolta del materiale necessario al censimento inerente il sistema informativo dei lavori che interessano sia il suolo che il sottosuolo.
- d) Le autorizzazioni per l'esecuzione di lavori di manutenzione stradale eseguiti dall'Amministrazione Comunale attraverso le proprie imprese appaltatrici, sono concesse a titolo gratuito.
- e) Per lavori su sede stradale eseguiti da altri Settori del Comune il Responsabile Unico del Procedimento, o in mancanza di esso il Capo Settore che ha disposto il lavoro, dovrà comunque far rispettare le prescrizioni tecniche previste in questo Regolamento, con esclusione degli interventi di semplice manutenzione ordinaria. Prima dell'approvazione del progetto definitivo o, per opere di modesta entità, prima dell'inizio dei lavori, il RUP dovrà ottenere il nulla osta del Settore Manutenzioni, concordando le modalità, le caratteristiche tecniche, le prove sui materiali e i tempi di intervento e rispettando le prescrizioni tecniche esecutive. Prima dell'inizio dei lavori il RUP dovrà presentare al Settore Manutenzioni la comunicazione di cui all'art. 4 comma 2, lettera a). Ad ultimazione dei lavori lo stesso RUP dovrà darne avviso al Settore Manutenzioni che dovrà attestarne la regolarità esecutiva, affinché le opere possano essere acquisite al patrimonio comunale. Nel caso in cui le opere non siano ritenute rispondenti alle prescrizioni impartite, il RUP dovrà adoperarsi per apportare le necessarie modifiche o integrazioni richieste. Nel frattempo le opere non potranno essere fruibili, se non a totale carico e responsabilità del RUP, che si assume ogni responsabilità per il manifestarsi di situazioni di pericolo o per danni a terzi. Tali responsabilità sono attribuite anche nel caso in cui vengano realizzati lavori senza il necessario nulla osta o in mancanza della comunicazione di cui all'art.4.

Art. 3

(Attività preliminare allo scavo)

- a) Entro il mese di marzo di ogni anno i soggetti erogatori di pubblici servizi, gli Enti pubblici e i Settori del Comune hanno l'obbligo di consegnare al Settore Manutenzioni i programmi annuali degli interventi che interesseranno il suolo e il sottosuolo stradale di proprietà comunale, ovvero soggetto a servitù di uso pubblico, per l'esame e la valutazione. Gli allacciamenti alle utenze non sono assoggettabili a programmi annuali.

- b) Entro il mese di aprile il Dirigente del Settore Manutenzioni indice una conferenza di servizi invitando i soggetti concessionari di cui all'art.1 per programmare, coordinare ed approvare i lavori previsti nei programmi di cui al punto precedente. In tale occasione verrà valutata la possibilità di realizzare canalizzazioni promiscue.
- c) Oltre al programma annuale dei lavori i contenuti del sottosuolo dovranno presentare dei programmi operativi bimestrali con la puntuale indicazione delle tempistiche degli interventi comprensivi delle eventuali interferenze con la viabilità e con le aree verdi e alberature e con l'indicazione del periodo e degli orari di lavoro previsti.
- d) Copia dei programmi approvati di cui alla lettera b) del presente articolo verrà trasmessa a cura del Settore Manutenzioni al Consiglio di Quartiere competente per territorio.

Art. 4
(Norme procedurali)

Chiunque intenda eseguire lavori che interessano la pavimentazione del suolo pubblico comunale (scavi o manomissioni di sedi stradali, marciapiedi, banchine, ecc.) ovvero a uso pubblico, per esempio per la posa, la riparazione, la modifica, l'integrazione e il mantenimento di sotto servizi e impianti (condotte di acqua, gas, telefoniche, elettriche, ecc.), oppure per la modifica dell'assetto delle infrastrutture (esecuzione di dossi, rotatorie, piste ciclabili, impianti pubblicitari, illuminazione pubblica, arredo urbano, ecc.) deve chiedere l'autorizzazione all'Amministrazione Comunale – Settore Manutenzioni.

Sono escluse dalle disposizioni del paragrafo precedente le Strutture interne del Comune le quali dovranno attenersi a quanto previsto all'art. 2 e comunicare al Settore Manutenzione i dati sotto riportati.

- a) La richiesta di autorizzazione, o comunicazione nel caso di Settori del Comune, deve contenere le seguenti indicazioni:
- gli elementi identificativi del richiedente;
 - i motivi per i quali è necessario l'intervento;
 - il luogo (via, piazza, ecc.) dove sono previsti i lavori;
 - la descrizione dell'intervento con indicata la superficie totale del suolo interessata dal lavoro, e corredata da documentazione grafica e fotografica a colori atta a individuare l'esatta ubicazione dell'opera e dei manufatti che la compongono (pozzetti di allacciamento, linee, caditoie, ecc.) e a evidenziare lo stato dei luoghi prima dell'intervento;

- nel caso in cui sia prevista in sede stradale la realizzazione di nuovi manufatti: relazione tecnica che ne giustifica il numero, la tipologia e la dimensione;
- il tipo di pavimentazione esistente per i vari tratti interessati dalla lavorazione;
- la data presunta di inizio lavori;
- la durata degli stessi, espressa in giorni naturali consecutivi;
- gli elementi identificativi dell'impresa incaricata dei lavori e del suo rappresentante legale, nonché il tipo di rapporto instaurato con la stessa;
- gli elementi identificativi del Direttore Tecnico dell'impresa responsabile del cantiere;
- gli elementi identificativi del Responsabile della Sicurezza, nel caso in cui la normativa richieda la presenza di tale figura;
- altre eventuali informazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento.

La richiesta, o la comunicazione, dovrà essere inoltre corredata da eventuali autorizzazioni o atti di assenso di Enti, Organismi o soggetti interessati a qualsiasi titolo all'intervento.

- b) La richiesta di autorizzazione deve essere presentata in duplice copia, di cui una in bollo, al Settore Manutenzioni; qualora l'intervento interessi anche aree verdi e vie alberate, deve essere inoltrata un'ulteriore copia. Ai sensi dell'articolo 67, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495, il Comune si pronuncerà entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza, trascorsi i quali la stessa si intende rigettata. Per gli operatori autorizzati a fornire reti pubbliche di comunicazione elettronica si applica quanto previsto dalla legislazione di settore richiamata all'art.1 di questo regolamento.
- c) All'atto del rilascio dell'autorizzazione, verrà convenzionalmente stabilita, in ragione dell'entità dello scavo e del ripristino, l'entità della penale per l'inadempimento o il ritardo nell'esecuzione, ferma restando la responsabilità e l'obbligo al risarcimento da parte del soggetto autorizzato per eventuali maggiori danni causati.
- d) Per motivi di reale urgenza determinata da cause di forza maggiore e per lavori che non potevano essere previsti e programmati (es. voragine, fuga di gas, rottura cavi elettrici) è previsto il rilascio di un'autorizzazione d'urgenza per la manomissione del suolo pubblico. Sono considerati d'urgenza i soli interventi volti a eliminare accadimenti imprevedibili che possono essere fonte di pericolo per la pubblica e la privata incolumità, ovvero che determinano improvvise interruzioni nell'erogazione del pubblico servizio. L'autorizzazione provvisoria d'urgenza si intenderà rilasciata a seguito dell'invio di comunicazione (a mezzo fax, telegramma, e-mail) contenente l'indicazione e la localizzazione delle opere da eseguirsi. La comunicazione dovrà essere inviata al Settore Manutenzioni e al Settore Polizia Municipale,

nonché al Settore Verde se in presenza di alberi, e dovrà essere sottoscritta da un Tecnico che si assume la responsabilità della veridicità dello stato di urgenza. In tal caso i lavori dovranno iniziare, anche in assenza di autorizzazione, al massimo entro le 48 ore successive; qualora, trascorso tale termine, i lavori non siano iniziati, l'intervento non sarà più considerato urgente e quindi dovrà essere preventivamente autorizzato secondo la procedura normale. Anche nel caso di interventi urgenti dovrà essere prodotta, entro 10 giorni dall'avviso, la documentazione prevista alle lettere a) e b) del presente articolo. In nessun caso gli allacciamenti potranno essere realizzati senza preventiva autorizzazione.

- e) L'autorizzazione è valida 6 (sei) mesi; nel periodo di validità il soggetto autorizzato potrà effettuare l'intervento richiesto la cui durata, in ogni caso, non potrà superare quella dichiarata nella domanda. Il soggetto autorizzato dovrà comunicare al Settore Manutenzione e al Settore Tributi la data di inizio dei lavori, se diversa da quella dichiarata, con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni, indicando il riferimento dell'ordinanza di chiusura o parzializzazione della strada, se necessaria. In caso di particolari esigenze dell'Amministrazione, il Settore Manutenzioni potrà non accettare la data proposta dal soggetto autorizzato, in tal caso ne verrà fissata un'altra.
- f) I Settori comunali che eseguono lavori su suolo pubblico devono trasmettere al Settore Manutenzioni la data di inizio lavori, se diversa da quella indicata nella comunicazione, con un preavviso di almeno 7 giorni.
- g) L'autorizzazione alle opere di scavo, contenente le prescrizioni (foglio condizioni) stabilite dal Settore Manutenzioni, verrà rilasciata dallo stesso Settore su presentazione della documentazione attestante gli avvenuti versamenti riguardanti il deposito cauzionale, previsto nel successivo art. 20 e le somme relative il "Ripristino definitivo" art.6.
- h) I lavori di scavo su suolo pubblico realizzati senza concessione o autorizzazione, nonché quelli di cui alla lettera c) la cui urgenza risultasse non veritiera o la cui documentazione non fosse presentata entro i termini previsti, sono considerati abusivi e gli autori della violazione, ditta esecutrice e committente, sono soggetti a sanzione amministrativa ai sensi del Codice della Strada proporzionalmente al costo dell'intervento effettuato e al risarcimento di eventuali danni a infrastrutture e alberature. Nel caso in cui i lavori siano eseguiti a cura di Settori del Comune senza il nulla osta da parte del Settore Manutenzioni (art.2) oppure in mancanza della comunicazione di cui alla lettera a) del presente articolo, verranno comminate al RUP le opportune sanzioni disciplinari per violazione al presente Regolamento.

- i) La localizzazione dello scavo (posizione, dimensioni, tracciato di posa delle canalizzazioni, ecc.) non può essere puramente indicativa ma deve essere definita con precisione. Ogni modifica dei dati riportati nell'autorizzazione, o nel caso di Settori del Comune nella comunicazione, in particolare modo quelli geometrici, dovrà essere preventivamente concordata con il Settore Manutenzioni e dallo stesso autorizzata. In caso contrario verranno applicati alla ditta esecutrice i provvedimenti previsti per l'esecuzione di lavori difformi dall'autorizzazione.
- j) Il soggetto autorizzato dovrà fornire a proprie spese il rilievo fotografico della zona interessata dai lavori, e se richiesto dal Settore Manutenzioni effettuare, a propria cura e spesa, verifiche e indagini geologiche in relazione alla natura del sito e/o al tipo di scavo da effettuare.
- k) Per eliminare o diminuire gli aggravi al corpo stradale o alla sicurezza della circolazione potranno essere utilizzate tecnologie operative particolari quali: trivellazioni, sondaggi, micro tunneling, posa di canalizzazioni teleguidate, minitrincea, microtrincea, ecc. Se la posa del sottoservizio riguarda l'attraversamento di strade ad alta percorrenza oppure aree particolarmente critiche, per quanto riguarda la viabilità o le condizioni ambientali, il Settore Manutenzioni potrà imporre l'utilizzo di tali tecnologie ogniqualvolta ciò sia tecnicamente possibile.
- l) Prima di iniziare i lavori per la posa di nuovi impianti si dovrà darne avviso a tutti gli altri Concessionari del suolo pubblico prendendo con essi gli accordi per un dovuto coordinamento, affinché non venga recato nocumento ai cavi, alle tubazioni o ai manufatti esistenti.
- m) Le autorizzazioni che prevedono scavi, trivellazioni o sondaggi di profondità superiore a m. 1,50 (uno e cinquanta) dovranno essere comunicate a cura dei soggetti autorizzati alla Sovrintendenza archeologica. Non sono soggetti a comunicazione gli interventi preordinati alla manutenzione ordinaria e straordinaria di strutture e impianti già esistenti nel sottosuolo.
- n) La posa di nuovi impianti dovrà essere preceduta dalle necessarie indagini anche a mezzo di sondaggi, da eseguirsi a cura e spese del soggetto autorizzato, per verificare la compatibilità con gli altri sotto servizi presenti. La posizione delle nuove linee non dovrà essere di impedimento od ostacolo a interventi di manutenzione o di sostituzione delle condotte preesistenti; in casi di assoluta necessità potranno essere accettate situazioni di sovrapposizione o interferenze solo su presentazione di autorizzazione scritta da parte dell'Ente erogatore danneggiato. Qualora fossero riscontrate situazioni di sovrapposizione non autorizzate, il Concessionario che le ha

causate, oltre alla sanzione di cui all'art. 21), sarà obbligato, anche a semplice richiesta del Comune, senza diritto ad alcuna indennità e nel più breve termine di tempo possibile, a spostare, modificare o a rimuovere gli impianti collocati in difformità a quanto sopra previsto.

Art. 5
(Disposizioni particolari)

- a) Chiunque intraprenda lavori in esecuzione di opere che richiedono scavi nel suolo pubblico per i quali siano previsti provvedimenti autorizzativi dovrà tenere nel luogo dei lavori, copia della relativa autorizzazione - o comunicazione nel caso dei Settori del Comune - e della comunicazione della data di inizio lavori; questi documenti dovranno essere esibiti ad ogni richiesta degli agenti di polizia o del personale del Settore Manutenzioni, pena sanzioni come da Codice della Strada.

- b) Qualora si rendessero necessarie limitazioni o sospensioni di transito tali esigenze dovranno essere specificate già nella richiesta di autorizzazione di cui all'art. 4). Prima dell'inizio dei lavori dovranno essere ottenute le necessarie autorizzazioni.

- c) Durante l'esecuzione dei lavori dovrà essere predisposta dalla Ditta esecutrice, sotto la propria responsabilità e a propria cura e spese, idonea segnaletica stradale di preavviso di lavori in corso e i necessari ripari della zona stradale interessata ai lavori, come prescritto dalle vigenti normative in materia di disciplina della circolazione stradale, normativa di sicurezza, e secondo le eventuali prescrizioni impartite dagli organi di polizia.

- d) I lavori potranno essere controllati dal personale di sorveglianza del Settore Manutenzioni senza che ciò comporti assunzione di alcuna responsabilità.

Art. 6
(Ripristino definitivo)

- a) Il ripristino definitivo della pavimentazione oggetto dell'intervento sarà effettuato a cura del Settore Manutenzioni. Nell'atto di autorizzazione il Settore Manutenzioni indicherà l'importo che il soggetto autorizzato dovrà versare e le relative modalità; tale importo sarà calcolato in base alla tipologia della pavimentazione e alle dimensioni geometriche dell'intervento,

valutate, in prima approssimazione, secondo le dimensioni dello scavo dichiarate in sede di autorizzazione e quelle minime previste per il ripristino nella Sez. 2 agli artt. 10), 11), 12), e ai prezzi unitari desunti dal progetto utilizzato dal Settore Manutenzioni al momento del ripristino, al netto del ribasso d'asta e aumentato del 10% per le spese tecniche sostenute. All'atto del ritiro di ciascuna autorizzazione, il soggetto autorizzato dovrà presentare attestato dell'avvenuto versamento dell'importo stabilito dal Settore Manutenzione per l'esecuzione del singolo ripristino. Nel caso in cui le dimensioni del ripristino definitivo eseguito dal Comune dovessero essere superiori a quelle preventivate, a causa della diversa geometria tra lo scavo realizzato e quello ipotizzato, sarà trasmesso al concessionario il consuntivo dell'attività svolta con evidenziata la differenza economica che deve essere versata; nel caso di mancato versamento nei termini prescritti, tale cifra verrà trattenuta dalla cauzione depositata.

- b) In deroga a quanto previsto nel precedente punto a) il soggetto interessato alla manomissione del suolo pubblico potrà presentare, anche in concomitanza con la richiesta di autorizzazione, la richiesta di eseguire direttamente il ripristino definitivo, indicandone le motivazioni; il Settore Manutenzioni rilascerà il nulla osta nei seguenti casi:
- il ripristino è parte integrante di un progetto che interessa un'area limitata e ben definita del territorio comunale e che è stato oggetto di un singolo specifico appalto;
 - la normativa vigente obbliga il richiedente a ripristinare a regola d'arte le aree interessate allo scavo prima di consegnarle al Comune;
 - le motivazioni sono ritenute accettabili.

Qualora la richiesta sia accolta il soggetto autorizzato dovrà attenersi alle disposizioni previste in questo Regolamento. Non dovrà versare al Comune il corrispettivo previsto per la realizzazione del ripristino definitivo, bensì un deposito cauzionale che copra anche il costo di tale lavorazione, della segnaletica e quant'altro si renda necessario per rendere l'opera fruibile.

- c) Gli Enti, le Aziende e le Società concessionarie di pubblici servizi che prevedono più interventi di manomissione del suolo pubblico nel corso dell'anno, potranno concordare di versare l'importo dovuto al Comune per l'esecuzione dei ripristini definitivi in un'unica soluzione anticipata, da quantificare sulla base dell'entità degli interventi previsti nel programma annuale. Ogni autorizzazione verrà rilasciata solo se la disponibilità economica residua della somma versata anticipatamente è sufficiente a garantire il relativo ripristino. Nel caso in cui al momento del ripristino definitivo il Settore Manutenzione verificasse la necessità di ampliare l'area interessata all'intervento o modificare la tipologia dello stesso (spessore, materiale, caratteristiche, ecc.) si procederà in contraddittorio con i tecnici del concessionario alla definizione dell'entità del lavoro, introducendo anche eventuali compensazioni tra i vari ripristini.

- d) I Soggetti di cui al punto c), previo formalizzazione di apposita convenzione da stipularsi a cura del Settore Manutenzione che potrà approvarla mediante apposita determinazione dirigenziale, potranno concordare di versare le cifre dovute al Comune con modalità differenti da quelle precedentemente previste oppure individuare sistemi alternativi per consentire al Comune di gestire l'esecuzione dei ripristini definitivi. Nel caso in cui fosse concordato un pagamento a consuntivo, il deposito cauzionale di cui all'art. 20 comprenderà anche il costo del ripristino definitivo, della segnaletica, ecc.; qualora fosse riscontrato il mancato pagamento nei termini previsti, la cifra verrà trattenuta dalla cauzione depositata.
- e) I lavori su sede stradale eseguiti dai Settori del Comune dovranno essere comprensivi anche del ripristino definitivo.

Art. 7
(Prescrizioni e deroghe)

- a) I lavori dovranno iniziare e concludersi, ripristino definitivo compreso, entro i limiti temporali stabiliti dal provvedimento di autorizzazione. Qualora i lavori non fossero ultimati entro detto periodo, il soggetto autorizzato dovrà corrispondere al Comune le penali indicate al successivo art. 21, fatte salve le sanzioni previste dal Codice della Strada ovvero da modifiche di legge che interverranno in futuro. Per motivi eccezionali il soggetto autorizzato potrà richiedere una sola proroga all'ufficio tecnico del Settore Manutenzioni, indicando le motivazioni e il nuovo termine di ultimazione; tale richiesta verrà valutata e accettata, anche parzialmente, solo nel caso in cui i motivi della ritardata esecuzione dei lavori siano ritenuti validi. L'entità di tale proroga non potrà superare il 50% della durata dei lavori indicata nella domanda di autorizzazione.
- b) Nel caso in cui si dovesse riaprire un'area di cantiere al pubblico transito, anche su espressa richiesta dell'Amministrazione, e qualora non fosse possibile il ripristino definitivo della pavimentazione (conglomerato bituminoso, porfido, ciottolo, ecc.) prima dell'apertura al traffico, il soggetto autorizzato dovrà a propria cura e spese ripristinare gli scavi con una strato di conglomerato bituminoso di congruo spessore. Detto ripristino degli scavi dovrà essere tenuto sotto continua sorveglianza dal soggetto autorizzato il quale, se necessario, dovrà provvedere al suo tempestivo ricarico. Il soggetto autorizzato dovrà altresì farsi carico della segnaletica adeguata alle condizioni dei luoghi.

- c) Prima della riapertura al pubblico passaggio dell'area di cantiere il soggetto autorizzato, o il RUP nel caso di Settori del Comune, dovrà provvedere a rimuovere qualsiasi tipo di rifiuto derivante dall'intervento realizzato; i lavori non saranno considerati conclusi fino a quando non sarà stata eseguita la pulizia dell'area.

- d) Nel caso in cui vengano effettuati scavi trasversalmente all'asse stradale, gli interventi dovranno sempre essere eseguiti a tratti; contemporaneamente dovranno essere predisposte nel sottosuolo più tubazioni passacavi affinché il soggetto autorizzato per proprie future necessità di potenziamento degli impianti non debba ricorrere a nuovi scavi.

- e) Qualora durante il corso dei lavori dovessero essere arrecati danni alle tubazioni o ai pozzetti per lo scarico delle acque meteoriche, anche private, o degli impianti di pubblica illuminazione o altre reti tecnologiche di pubblico servizio, dovrà essere reso edotto al più presto il Settore Manutenzioni; il soggetto autorizzato dovrà provvedere al più presto a ripristinare quanto danneggiato utilizzando tecnologie e materiali non difformi da quelle in uso, eseguendo i lavori a regola d'arte; in caso di inadempienza del soggetto autorizzato ed altresì in casi particolari il Settore Manutenzioni, potrà eseguire direttamente i lavori di riparazione addebitandone l'onere al soggetto autorizzato; l'importo dell'intervento sarà dato dalla somma del costo diretto sostenuto dall'Amministrazione, desunto dal listino della C.C.I.A.A., maggiorato di una percentuale del 30 % dell'importo lavori quale penale per la mancata esecuzione dell'intervento stesso.

Art. 8
(Responsabilità ed obblighi)

- a) Il soggetto autorizzato, o il RUP se si tratta di Settori del Comune, deve comunicare al Settore Manutenzioni la data di inizio dei lavori, preventivamente se diversa da quella dichiarata, e a conclusione degli stessi la data di ultimazione, ciò al fine di individuare, anche in un secondo tempo, il Soggetto che ha effettuato l'intervento. Dalla data di consegna i sedimi stradali oggetto dei lavori e relativo ripristino sono in carico al soggetto autorizzato e lo rimarranno fino alla riconsegna al Comune dopo la certificazione di Collaudo; durante questo periodo la manutenzione degli stessi dovrà essere effettuata dai soggetti autorizzati, in quanto committenti dei lavori.

- b) Le responsabilità civili e penali in caso di incidenti o danni che si dovessero verificare a causa dei lavori, o comunque nell'ambito del cantiere, tra la data di consegna e quella di ripresa in carico da parte del Comune sono esclusivamente attribuibili al soggetto autorizzato.
- c) Il Comune non ha responsabilità alcuna sia del rispetto delle leggi antinfortunistiche e sui cantieri mobili, sia delle leggi che in qualche modo hanno a che fare con la realizzazione dell'opera; tali responsabilità ricadono esclusivamente sul soggetto autorizzato.
- d) Ogni più ampia responsabilità per qualsiasi evento di danno a terzi che si dovesse verificare in dipendenza dei lavori, nonché della buona esecuzione finale, ricadrà esclusivamente sul soggetto autorizzato restando perciò il Comune totalmente esonerato e indenne da ogni pretesa e domanda risarcitoria eventualmente formulata nei suoi confronti dai terzi stessi.
- e) Il soggetto autorizzato a richiesta dell'Amministrazione dovrà far verificare con prove di laboratorio le opere di ripristino, e le relative spese saranno a suo carico.
- f) A lavori ultimati per le nuove canalizzazioni, dovranno essere forniti gli elaborati con la indicazione quotata dell'ingombro, ad eccezione degli enti che debbano mantenere per legge il segreto d'ufficio.
- g) Salve diverse pattuizioni fra l'Amministrazione Comunale ed il soggetto autorizzato, quest'ultimo sarà tenuto, anche a semplice richiesta del Comune, senza diritto ad alcuna indennità e nel più breve termine di tempo possibile, a spostare, modificare o a rimuovere gli impianti collocati ed esistenti nel sottosuolo, qualora ciò sia necessario per modifiche della sistemazione stradale e per motivate ragioni di interesse pubblico sopraggiunte, restando a totale suo carico tutte le maggiori spese che il Comune fosse costretto a sostenere a causa della concessione di cui trattasi. Per gli operatori autorizzati a fornire reti pubbliche di comunicazione elettronica si applica quanto previsto dalla legislazione di settore richiamata all'art.1) di questo regolamento.

SEZ. 2

MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori da effettuarsi nel sottosuolo stradale dovranno essere eseguiti a cura e spese del soggetto autorizzato secondo le prescrizioni tecniche di seguito elencate.

Sono consentiti scavi paralleli e perpendicolari rispetto all'asse longitudinale della strada; solo per motivi eccezionali, valutati di volta in volta dal Settore Manutenzioni, potranno essere autorizzati scavi obliqui.

I ripristini definitivi verranno eseguiti a cura del Settore Manutenzioni (art. 6) seguendo le procedure di seguito elencate; le stesse indicazioni dovranno essere rispettate anche dal concessionario autorizzato ad eseguire direttamente il ripristino definitivo e dai Settori del Comune.

Art. 9 (Segnaletica stradale)

I segnali e le barriere di delimitazione e protezione, così come previsto dal Nuovo Codice della Strada, dovranno essere ben visibili a conveniente distanza e dovranno essere mantenuti fino alla completa ultimazione dell'intervento e cioè fino al ripristino della pavimentazione; inoltre dovrà essere predisposta la segnaletica idonea alla riapertura della strada al traffico veicolare e pedonale. A norma delle vigenti regolamentazioni in merito, tutti i segnali dovranno riportare ben visibile il nome dell'Impresa esecutrice dei lavori; all'inizio del cantiere dovrà altresì essere apposto un cartello portante i termini di durata dei lavori, la loro tipologia e l'indicazione : “ Lavori eseguiti per conto di” accompagnata dalla denominazione dell'Ente, Azienda, Società o privato per conto del quale sono eseguiti i lavori, il nome e la qualifica del responsabile tecnico del cantiere.

Nel caso di lavori in prossimità di alberi, dovrà essere esposto il cartello “ La protezione degli alberi nei cantieri” (scheda F).

L'assenza o l'insufficienza della segnaletica, così come la mancanza, anche parziale, della documentazione verrà sanzionata secondo quanto previsto dal nuovo Codice della Strada.

Art. 10

(Interventi su strade con pavimentazione in conglomerato bituminoso)

- 1) Gli interventi su strade con pavimentazioni di conglomerato bituminoso dovranno essere eseguiti conformemente alle allegate schede esplicative "A1, A2 - B1, B2 - E ", nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- a) Taglio della pavimentazione eseguito con fresa meccanica, per la larghezza di scavo stabilita; nel caso in cui le caratteristiche stradali o il tipo di intervento (pronto intervento), impediscano l'uso della fresa, il taglio della pavimentazione potrà essere eseguito esclusivamente con macchine a lama rotante. Qualora l'asse dello scavo sia posizionato ad una distanza minore o uguale a m. 1,00 dal bordo o dal ciglio stradale si dovrà eseguire la fresatura fino a tale limite, per l'intero spessore della pavimentazione.
 - b) Scavo e trasporto a rifiuto di tutto il materiale di risulta, così come previsto dalla normativa di riferimento.
 - c) Il piano di posa delle condotte dovrà essere eseguito con sabbia di fiume o con sottofondo in conglomerato cementizio.
 - d) Riempimento dello scavo, per l'intera larghezza, eseguito nel modo seguente:
 - per scavi di superficie fino a mq. 1,50, con stabilizzato di nuova fornitura misto a legante fino alla quota di cm.15 dal piano viabile. Gli scavi posizionati al di fuori della sede stradale, ma comunque a distanza inferiore a m. 1,00 dal ciglio della medesima, dovranno essere reinterrati con inerte naturale di nuova fornitura bagnato e costipato a strati.
 - per scavi di superficie superiore a mq. 1,50, con inerte naturale stabilizzato di nuova fornitura, steso in opera a regola d'arte, bagnato e costipato a rifiuto per strati di cm. 30 per volta, fino a cm.65 dal piano stradale finito; successiva stesa di stabilizzato con legante, per uno spessore di cm. 50 (sempre per strati, bagnato e costipato) fino a cm. 15 dal piano stradale finito.
 - e) Ripristino provvisorio dello scavo con conglomerato bituminoso "chiuso", con inerti "tipo 0 - 20 mm.", per lo spessore di cm. 15, (da eseguirsi a regola d'arte, previa spruzzatura della

mano di attacco con emulsione bituminosa adeguata nella qualità e quantità, rullatura del conglomerato con appositi rulli costipatori e successiva sigillatura, con particolare attenzione alle "attaccature", con emulsione bituminosa acida e polvere asfaltica), compreso il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale eventualmente cancellata o danneggiata. Dovranno essere effettuati con estrema urgenza ed ogni qualvolta si rendesse necessario, allo scopo di eliminare ogni possibile pericolo alla pubblica incolumità, eventuali interventi intermedi con aggiunta di conglomerato bituminoso a fronte di assestamenti della pavimentazione (ricariche da eseguire anch'esse a perfetta regola d'arte).

- f) Il Settore Manutenzioni, o il soggetto autorizzato, previo accordo con il medesimo Settore, dopo aver assoggettato al traffico l'area di intervento per un congruo periodo tempo, comunque non inferiore a tre mesi, eseguirà, in stagione opportuna, il ripristino definitivo dello scavo nel modo seguente:

scavi di superficie inferiore a mq.1,50

- fresatura della pavimentazione per una profondità di cm.5 e successiva stesa di tappeto di usura in conglomerato bituminoso del medesimo spessore (previa mano di attacco con emulsione bituminosa) per una superficie i cui lati dovranno avere un valore pari ad almeno tre volte la misura dei corrispondenti lati dello scavo e comunque non inferiore a m. 2,70;

scavi di superficie superiore a mq.1,50

- fresatura della pavimentazione per una profondità di cm.4 e per una larghezza minima pari a tre volte quella dello scavo, ed in ogni caso mai inferiore a m.2,70. Nel caso inoltre in cui la sezione stradale sia inferiore a m.5,00 la larghezza della fresatura e la conseguente bitumatura dovranno essere estese a tutta la sezione stradale; se invece la dimensione trasversale della strada è superiore a m.5,00 la fresatura e la bitumatura dovranno interessare almeno metà sezione stradale;
- tappeto d'usura in conglomerato bituminoso modificato dello spessore di cm.4 (previa mano di attacco con emulsione bituminosa) con sigillatura;

- qualora un intervento sia composto da più scavi posti ad una reciproca distanza inferiore a m.10,00 il ripristino definitivo dovrà essere unico;

scavi perpendicolari all'asse longitudinale della sede stradale

- fresatura della pavimentazione per una profondità di cm.4, stesa di tappeto d'usura in conglomerato bituminoso modificato del medesimo spessore (previa mano di attacco con emulsione bituminosa) per una larghezza pari a tre volte quella dello scavo, ed in ogni caso mai inferiore a m.2,70 e una lunghezza stabilita dall'Ufficio con un minimo di metà carreggiata;
- qualora esistano scavi trasversali la cui distanza misurata da margine a margine degli scavi, sia inferiore a m.10,00, il ripristino definitivo dovrà essere unico in modo da racchiudere i vari scavi.

disposizioni indipendenti dalle dimensioni dello scavo

- riporto di tutti i chiusini e di tutte le caditoie stradali interessati dai lavori alla quota della nuova pavimentazione avendo particolare cura nel rifacimento delle pendenze per lo smaltimento delle acque pluviali;
- se la strada oggetto dello scavo è stata asfaltata meno di due anni prima dell'intervento, la fresatura e la riasfaltatura dovranno essere eseguite su tutta la larghezza della strada indipendentemente dalle sue dimensioni, e nel caso di scavi perpendicolari la larghezza del ripristino dovrà essere maggiorata del 50% rispetto a quanto previsto nel paragrafo precedente;
- qualora i lati della superficie prevista per il ripristino definitivo risultino essere ad una distanza inferiore o uguale a m.1,00 da marciapiedi, cigli o bordi stradali, piazzole di sosta, altri ripristini eseguiti precedentemente anche da altre Aziende, Enti ecc., l'asfaltatura finale dovrà collegarsi in modo da costituire un unico intervento;
- per motivate e comprovabili ragioni tecniche in relazione ai lavori eseguiti, il Comune potrà imporre al soggetto autorizzato variazioni alle quantità dei ripristini. In particolare tale richiesta potrà essere formulata quando siano stati effettuati scavi longitudinali di larghezza superiore al 30% dell'intera larghezza della carreggiata stradale, oppure siano stati eseguiti numerosi e ravvicinati tagli trasversali, tali da provocare rilevanti irregolarità superficiali, discontinuità delle pendenze delle falde, disomogeneità nella

struttura della pavimentazione con conseguente perdita delle caratteristiche di impermeabilità superficiale;

- g) rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale.
- 2) Per gli interventi eseguiti su strade con pavimentazioni in conglomerato bituminoso, dovrà essere posta particolare cura affinché la zona ripristinata abbia il contorno di una figura geometrica regolare ad angoli retti, che comunque inglobi le parti circostanti in cui si rilevano lesioni longitudinali dovute al cedimento delle zone manomesse in conseguenza dei lavori eseguiti e non per preesistenti ammaloramenti.
- 3) Il Settore Manutenzioni, per interventi di scavo su strade di ridotto scorrimento (in particolare di mezzi pesanti) o su tutte le altre, per ridurre i disagi ai cittadini, potrà imporre al soggetto autorizzato, o accettare se quest'ultimo ne farà richiesta, di concentrare le due sopraccitate fasi d'intervento in un'unica soluzione, e quindi l'esecuzione immediata del ripristino definitivo, in conformità a quanto previsto nell'art. 6; in tal caso il riempimento dello scavo dovrà essere effettuato con misto cementato in sostituzione del previsto materiale sciolto di cava, restando sempre a carico del soggetto autorizzato l'onere di ulteriori ripristini nel caso si verificassero cedimenti.
- 4) E' comunque discrezione del Settore Manutenzioni, valutando ogni singola strada sulla base di eventuali problematiche oggettive, apportare variazioni in più o in meno delle quantità sopraccitate .

Art. 11

(Interventi su strade con pavimentazione in materiale lapideo)

- 1) Gli interventi su strade con pavimentazioni in materiale lapideo (cubetti o lastre di porfido, ciottolo, lastre o selici di trachite, ecc.) dovranno essere eseguiti conformemente alle allegate schede esplicative " C, D, E " nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- a) Disfacimento delle pavimentazioni lapidee, per una larghezza superiore di cm. 50 per parte rispetto alla larghezza di scavo stabilita, in relazione al tipo di pavimentazione esistente.
- Nel caso di lastre o selici di trachite, gli elementi rimossi dovranno essere numerati progressivamente ed accatastati in luoghi tali da non ostacolare il transito veicolare o

pedonale, con opportuna segnaletica; per motivi di sicurezza viabile o per pubblica incolumità, potrà essere richiesto l'allontanamento degli elementi rimossi, con trasporto ed accurato accatastamento ai magazzini comunali od in altra località, da dove saranno riportati in sito al momento del ripristino, sempre a cura e spese del richiedente.

Le pavimentazioni in porfido e/o ciottolo, laterali all'area di scavo, non interessate dai lavori, dovranno essere bloccate da uno scivolo di materiali bituminosi che ne impedisca il disfacimento durante le opere di scavo.

- b) Demolizione con fresatrice o martello demolitore della eventuale fondazione in calcestruzzo e trasporto a rifiuto del materiale demolito.
- c) Scavo e trasporto a rifiuto di tutto il materiale di risulta, così come previsto dalla normativa di riferimento.
- d) Il piano di posa delle condotte potrà essere eseguito con sabbia di fiume o con sottofondo in conglomerato cementizio.
- e) Riempimento dello scavo, per l'intera larghezza, eseguito nel modo seguente:
 - per scavi di superficie fino a mq. 1,50, con stabilizzato di nuova fornitura misto a legante, steso in opera a regola d'arte, bagnato e costipato a rifiuto per strati di cm.30 per volta, fino a cm.10 dal piano stradale finito;
 - per scavi di superficie superiore a mq. 1,50, con inerte naturale stabilizzato di nuova fornitura, steso in opera a regola d'arte, bagnato e costipato a rifiuto per strati di cm. 30 per volta, fino a cm.65 dal piano stradale finito; successiva stesa di misto cementato dosato a 1,00 q.li di cemento per mc. di impasto, per uno spessore di cm. 50 (sempre per strati, bagnato e costipato) fino a cm. 15 dal piano stradale finito.
 - nel caso sia preesistente una fondazione in C.L.S., dovrà essere ricostruita con le medesime caratteristiche di resistenza.
- f) Immediato ripristino definitivo della pavimentazione lapidea interessata dallo scavo. In questo caso il ripristino è a carico del soggetto autorizzato.
- g) Rifacimento della pavimentazione, eseguito nel seguente modo:
 - preparazione della superficie per la larghezza, oltre l'area di scavo, giudicata necessaria;

- posa della pavimentazione lapidea utilizzando per quanto possibile il materiale di recupero o di nuova fornitura. Dovranno essere esclusi i cubetti e i ciottoli colorati e le lastre ed i selici che presentino una delle due dimensioni inferiore a cm.20; il materiale lapideo sotto misura potrà essere smaltito dall'Impresa solo con nulla osta da parte del personale di sorveglianza del Comune;
- il materiale costituente il letto di posa, a discrezione del personale di sorveglianza del Comune, dovrà essere miscelato con cemento a secco (q.li. 2,00 di cemento per mc. di sabbia) oppure idonee miscele preventivamente accettate dal Settore Manutenzioni;
- la sigillatura superficiale dei giunti dovrà essere effettuata conforme alla pavimentazione circostante (emulsioni bituminose modificate, boiaccia di cemento o sistemi simili, ecc.) e preventivamente accettate dal Settore Manutenzioni;
- riporto di tutti i chiusini, caditoie stradali ecc. interessati dai lavori alla quota della nuova pavimentazione, avendo particolare cura nel rifacimento delle pendenze per lo smaltimento delle acque pluviali.

h) Rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale.

- 2) Il Settore Manutenzioni, per ridurre i disagi ai cittadini, potrà imporre al soggetto autorizzato, o accettare se quest'ultimo ne farà richiesta, di suddividere in due fasi il ripristino, provvisorio e definitivo. Il ripristino provvisorio dello scavo dovrà essere realizzato con conglomerato bituminoso "chiuso", "tipo 0-15 mm.", per lo spessore di cm.10, mentre quello definitivo verrà effettuato dal Settore Manutenzione, a meno che il soggetto interessato venga autorizzato ai sensi dell'art.6 punto b) ad eseguirlo direttamente.
- 3) È comunque discrezione dell'Ufficio preposto al controllo, valutando ogni singola strada sulla base di eventuali problematiche oggettive, apportare variazioni delle quantità sopraccitate che verranno espressamente descritte .

Art. 12

(Interventi su marciapiedi con qualsiasi tipo di pavimentazione)

Gli Interventi su marciapiedi con qualsiasi tipo di pavimentazione (conglomerato bituminoso, cubetti di porfido, trachite ecc.) dovranno essere eseguiti conformemente alla allegata scheda esplicativa "E", nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) Scarifica della pavimentazione in conglomerato bituminoso per l'intera larghezza del marciapiede (o rimozione degli elementi lapidei o dei masselli di cemento).
- b) Demolizione della eventuale fondazione in calcestruzzo; scavo e trasporto a rifiuto di tutto il materiale di risulta.
- c) Il piano di posa delle condotte dovrà essere eseguito con sabbia di fiume o con sottofondo in conglomerato cementizio.
- d) Riempimento dello scavo, per l'intera larghezza, eseguito esclusivamente con inerte stabilizzato con legante fino alla quota necessaria per la posa del massetto in calcestruzzo e successiva pavimentazione (conglomerato bituminoso, cubetti di porfido, lastre o selici di trachite, masselli di cemento, ecc.).
- e) Rifacimento del massetto in calcestruzzo cementizio della "classe Rck 200", di spessore di cm.10 minimo, per la larghezza dello scavo se preesistente, o altrimenti per l'intera larghezza del marciapiede.
- f) Rifacimento della preesistente pavimentazione (in conglomerato bituminoso 0/5 chiuso di spessore cm.3, in cubetti di porfido, in lastre o selici di trachite, in masselli di cemento, ecc.).
- g) Ricollocazione dei cordoli interessati dai lavori con sostituzione di quelli danneggiati.
- h) Rifacimento della eventuale segnaletica orizzontale e verticale.

Art. 13
(Interventi interferenti con essenze arboree)

Nel caso di nuovi lavori da effettuarsi in prossimità di alberi e arbusti, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

a) Obbligo di avviso e responsabilità:

Prima dell'inizio di qualsiasi lavoro in prossimità di alberi e/o arbusti la Ditta appaltatrice o l'Ufficio competente, deve darne avviso scritto, anche a mezzo fax (049 8204499), al Settore Verde, Parchi, Giardini e Arredo Urbano.

L'appaltatore ha l'obbligo di informare i lavoratori delle seguenti norme e di affiggere in cantiere il "foglio notizie" previsto dalla deliberazione di Consiglio Comunale n° 42 del 23.3.1992.

L'appaltatore deve adottare le precauzioni e rispettare le prescrizioni di seguito indicate senza compenso alcuno, avendone tenuto conto nello stabilire i prezzi di offerta.

Prima dell'inizio dei lavori, la viabilità di cantiere e le aree di accumulo di materiali e di parcheggio dei mezzi devono essere concordate con il Settore Verde, Parchi, Giardini e Arredo Urbano, che impartirà eventuali ulteriori prescrizioni per la tutela delle alberature.

La Ditta è responsabile per danni a cose e persone, conseguenti a sradicamenti di piante che abbiano subito danneggiamenti degli apparati radicali nel corso dei lavori.

Gli scavi in prossimità di alberi e/o arbusti dovranno essere eseguiti in presenza di un Tecnico dell'Ufficio Gestione Alberature – Settore Verde.

b) Sopralluoghi preliminari:

Il Settore Verde, Parchi, Giardini e Arredo Urbano è a disposizione, previo accordo telefonico, per sopralluoghi preliminari di verifica della aree interessate da lavori, per valutare con la Ditta appaltatrice e con l'Ufficio competente, le modalità e le prescrizioni di esecuzione degli interventi, in prossimità di alberature comunali.

c) Scavi e asportazioni di terreno:

Viene definita come area radicale l'area occupata dalla proiezione al suolo della chioma dell'albero. In tale area vi è una forte presenza di radici superficiali e non che assicurano l'approvvigionamento idrico e la stabilità della pianta.

Ogni scavo nell'area radicale comporta un danno per la fisiologia e per la stabilità della pianta. Essa deve essere pertanto considerata come area di rispetto della pianta e del suolo, e non deve in linea generale essere comunque inferiore a m 3,00 dal fusto al colletto di qualsiasi esemplare arboreo e a m 1,50 da quello degli esemplari arbustivi di grande sviluppo, fermo restando che il Tecnico incaricato dal Settore Verde potrà riservarsi di decidere la distanza dello scavo in sede di sopralluogo.

Nell'area radicale non possono essere eseguiti scavi, ed eventuali asportazioni di terreno possono essere eseguite solamente con la tecnica di aspirazione a basso impatto eseguita con

escavatori a risucchio. Durante le fasi di aspirazione del terreno è necessaria la presenza costante in cantiere di un tecnico dell'Ufficio Gestione Alberature - Settore Verde.

Gli scavi e le asportazioni di terreno che interessano l'area radicale non devono restare aperti più di una settimana. Se dovessero verificarsi interruzioni dei lavori gli scavi si devono riempire provvisoriamente oppure l'Impresa deve provvedere a coprire le radici con geotessuto opportunamente bagnato con acqua.

In ogni caso le radici vanno mantenute umide. Se sussiste pericolo di gelo le pareti dello scavo nella zona delle radici sono da coprire con materiale isolante.

Il riempimento degli scavi deve essere eseguito al più presto.

d) Posa di tubazioni e taglio delle radici:

La posa di tubazioni va eseguita fuori della area radicale salvo i casi esplicitamente autorizzati. Se richiesto dal Settore competente, i lavori di scavo nell'area radicale vanno eseguiti con la tecnica di aspirazione a basso impatto eseguita con escavatori a risucchio o, se non possibile, a mano. Durante le fasi di aspirazione del terreno è necessaria la presenza costante in cantiere di un tecnico dell'Ufficio Gestione Alberature - Settore Verde.

Le radici con diametro fino a 2 cm si devono tagliare in modo netto e senza slabbrature con seghetto o forbici affilati, e disinfettare con una soluzione di ossicloruro di rame al 5% o altro prodotto indicato dalla D.L..

Le radici più grosse sono da sottopassare con le tubazioni, senza provocare ferite e vanno protette contro il disseccamento con juta.

In caso di ferite estese provocate accidentalmente agli apparati radicali delle piante deve essere immediatamente avvisato il Settore Verde, Parchi, Giardini e Arredo Urbano, che fornirà le prescrizioni operative del caso e valuterà l'entità del danno economico.

e) Protezione del tronco, della chioma, del suolo

Gli alberi (chioma, tronco e radici) del cantiere devono essere protetti da qualsiasi tipo di danneggiamento, con materiali idonei.

Non saranno ammessi la posa di pavimentazioni impermeabili anche se temporanee, l'accatastamento di attrezzature o materiali alla base o contro le piante, arredi, ecc., l'infissione di chiodi o appoggi, l'installazione di corpi illuminanti e di cavi elettrici sugli alberi, l'imbragamento dei tronchi, ecc.

Intorno alla pianta deve essere realizzato un castello in legname che protegga l'area indicata dalla D.L.

In alternativa, secondo indicazioni della D.L. attorno al tronco verrà legato del tavolame di protezione dello spessore minimo di cm 2. In caso di necessità deve essere protetta anche la

chioma dell'albero o sue porzioni. Deve essere evitato il costipamento del terreno nell'area radicale delle piante.

L'area radicale non deve essere utilizzata come area di accumulo materiali o come parcheggio dei mezzi operativi.

Il passaggio di mezzi ed il deposito di materiali comportano infatti uno schiacciamento del terreno e la riduzione delle sue caratteristiche fisiche di permeabilità all'acqua e all'aria. Tali condizioni unitamente a danni o strappi delle radici comportano l'affermarsi di marciumi radicali che nel tempo riducono la stabilità della pianta aumentando anche considerevolmente il rischio di sradicamenti.

Se richiesto dalla D.L. il terreno nella zona di proiezione della chioma dovrà essere protetto dal costipamento mediante posa di tavolame o lastre metalliche.

f) Depositi e viabilità di cantiere:

Nella zona delle radici non devono essere depositati in nessun caso materiali da costruzione, carburanti e lubrificanti, macchine operatrici e betoniere. In particolare si debbono evitare gli spargimenti di acque di lavaggio di betoniere.

La viabilità di cantiere e le aree di accumulo di materiali devono essere concordate con il Settore Verde, Parchi, Giardini e Arredo Urbano, prima dell'inizio dei lavori.

g) Livellamenti e rispetto della permeabilità del suolo e ripristino della zona interessata dai lavori:

Ricariche o abbassamenti di terreno nella zona di proiezione della chioma degli alberi sono vietati, salvo specifica autorizzazione del Settore Verde, Parchi, Giardini e Arredo Urbano, contenente le prescrizioni per l'esecuzione dei lavori.

Lavori di livellamento nella zona della chioma sono da eseguirsi a mano.

In caso di posa di pavimentazioni rigide ed impermeabili, dovrà essere lasciata attorno alla pianta un'area di rispetto di un raggio di almeno m 1,50 dal fusto per le specie arboree e m 0,50 per gli arbusti. Quest'area dovrà essere tenuta libera e protetta, per consentire gli scambi gassosi, la penetrazione delle acque meteoriche, l'esecuzione di operazioni di manutenzione e per impedire il costipamento.

Il materiale di risulta proveniente dagli scavi e contenente inerti derivanti da demolizione di manufatti preesistenti (cls, laterizi, asfalto, ecc.) ricco di pietrame e/o ciottoli, nonché quello risultante dalle superfici danneggiate da transito di veicoli e da accumuli di materiali deve essere allontanato dal responsabile dei lavori al momento stesso della manomissione e conferito dove indicato dall'Ufficio del Settore Verde.

Una volta terminati i lavori di scavo occorre ripristinare le aree interessate assicurando che:

- vengano asportati i materiali non compatibili come inerti, ciottoli, zolle, ecc.

- gli scavi siano riempiti con terreno agrario, così da permettere un livellamento con il terreno circostante; i tecnici del Settore Verde, Parchi, Giardini e Arredo Urbano indicheranno lo spessore necessario.
- sia effettuato un accurato assestamento e livellamento del terreno. Modifiche di pendenza potrebbero modificare l'apporto idrico alla pianta.

Nel caso di variazioni ai principi di tutela sopra descritti, il Settore Verde descriverà di volta in volta le prescrizioni da adottare e le modalità con cui devono essere eseguiti i lavori.

h) Impiego di macchinari:

Nell'area radicale non è permesso il lavoro con macchine fatta eccezione per i casi in cui la stessa risulti pavimentata ed i casi esplicitamente autorizzati dalla D.L.. Gli accessi di cantiere sono da coprire con piastre di acciaio o con uno strato di calcestruzzo magro (posato sopra un foglio di geotessuto) con uno spessore minimo di 20 cm.

Il costipamento, come la vibratura, non è permesso nel terreno attraversato dalle radici.

i) Well point:

In caso necessiti l'installazione di pompe aspiranti l'acqua di falda, ogni possibile conseguenza alle alberature dovrà essere preventivamente valutata con il Settore Verde, Parchi, Giardini e Arredo Urbano ed adottati i provvedimenti idonei alla conservazione delle piante

l) Lavori in prossimità di platani:

Qualsiasi lavoro che coinvolga l'apparato radicale dei platani deve essere autorizzato dal Servizio Fitosanitario regionale, ai sensi dell'art.5 del Decreto Ministeriale 17 aprile 1998: "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il Cancro colorato del platano -Ceratocystis fimbriata-". La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata dall'Ente proprietario delle piante.

Ai sensi dell'art. 7 del D.M. citato, gli inadempienti sono denunciati alla Autorità Giudiziaria a norma dell'art. 500 del Codice penale.

Art. 14

(Ulteriori prescrizioni sull'esecuzione dei lavori)

- a) Nell'esecuzione di tutti i lavori è consentito l'uso di mezzi meccanici cingolati, esclusivamente se provvisti di pattini gommati; in caso di inottemperanza la ditta esecutrice sarà sanzionata

come previsto dal codice della strada, e in caso di danni alla pavimentazione stradale obbligata all'immediato ripristino.

- b) Nel corso dei lavori devono essere adottate tutte le cautele necessarie per ridurre le emissioni di polveri (es. bagnando frequentemente i terreni, utilizzando mezzi d'opera ad acqua, ecc.).
- c) Tutti i rifiuti (compresi quelli liquidi) derivanti dall'attività di cantiere debbono essere raccolti e avviati a conferimento nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia.
- d) Per il materiale di scavo di origine naturale (escluso pertanto quello di origine antropica come detriti da demolizione, residui di scarifica stradale, calcestruzzi, ecc.), se verrà riutilizzato al di fuori del sito di produzione, dovrà essere applicata la normativa specifica vigente; in caso contrario dovrà essere gestito come rifiuto, rimanendo in ogni caso a totale carico del concessionario adempiere alla compilazione della modulistica prevista per legge.
- e) Nel caso di rinvenimento di contaminazioni o in caso del verificarsi di eventi che possano comportare il rischio di contaminazioni il soggetto autorizzato dovrà porre in essere le procedure previste dalla normativa specifica vigente.
- f) Per la salvaguardia dell'inquinamento acustico si richiama quanto previsto dal vigente Regolamento per la disciplina delle attività rumorose nella parte riguardante i cantieri edili, stradali e assimilabili.
- g) Nei riguardi delle condutture sotterranee si precisa che dovranno essere posate ad una profondità non inferiore a m. 1,00 dal piano stradale (come stabilito dal Codice della Strada), intendendo tale misura presa dalla generatrice superiore esterna del tubo o del bauletto di protezione della condotta. Soltanto nei casi di forzata impossibilità di raggiungere detta profondità, per impedimenti inamovibili nel sottosuolo, sarà consentita una minore profondità, che dovrà essere compensata da una maggiore adeguata protezione, a mezzo di cuscinetto di calcestruzzo, spessore minimo 15 cm, in ogni caso concordato con i tecnici del Comune e con gli altri utenti del sottosuolo interessati.
- h) La profondità minima dei manufatti in sede di marciapiedi non dovrà essere inferiore a m. 0,50. In tutti i casi dovranno essere particolarmente osservate le norme C.E.I. (Comitato Elettrotecnico Italiano) con riguardo alle eventuali azioni elettrolitiche o di accoppiamento

elettrico prodotto da tubature metalliche o da condutture elettriche di altri servizi pubblici. Con i nuovi impianti dovranno sempre essere scrupolosamente osservate tutte le altre specifiche normative tecniche ed amministrative stabilite dalla legislazione vigente.

- i) Nel caso che il ciglio dello scavo risulti ad una distanza minore di cm.30 dal cordolo del marciapiede si dovrà provvedere a rimuovere e ricollocare il cordolo stesso poiché la sua stabilità può risultare compromessa.
- j) Qualora durante l'esecuzione dei lavori vengano interessate aree circostanti il cantiere con deposito di materiali e/o passaggi dei mezzi d'opera danneggiando le superfici stesse (marciapiedi, parcheggi, ecc.) tali aree dovranno essere ripristinate a regola d'arte.
- k) Se durante l'esecuzione dei lavori venissero occluse o danneggiate bocche di lupo, o manufatti stradali in genere, gli stessi dovranno essere ripristinati a regola d'arte indipendentemente dallo stato preesistente.
- l) Il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari affinché una volta completato l'intervento, ma anche durante la sua realizzazione, sia garantito il regolare smaltimento delle acque piovane.
- m) Per ovviare ad eventuali inconvenienti, il richiedente dovrà comunque attuare tutti i necessari accorgimenti suggeriti dalla tecnica in materia.
- n) Il Settore Manutenzioni, in relazione alle caratteristiche delle pavimentazioni interessate dagli interventi ed alla situazione di traffico insistente in loco, potrà concordare con il richiedente o, nei casi previsti al punto j) dell'art.4), imporre allo stesso, al momento del rilascio dell'autorizzazione l'utilizzo di tecniche tendenti a migliorare l'opera di ripristino delle pavimentazioni interessate dai lavori e/o di particolari tecnologie di scavo (es. spingitubo o micro tunneling, minitrincea o microtrincea, ecc. con divieto comunque dell'impiego di getti d'acqua in pressione).
- o) Per ogni danno a cosa, persona, o anche al Comune di Padova che ne dovesse derivare dall'esecuzione dei lavori svolti, siano essi in corso d'opera, sospesi in attesa dell'intervento di ripristino definitivo o terminati, il soggetto autorizzato sarà ritenuto responsabile sino al collaudo delle opere stesse e successivamente, secondo i termini di legge art. 19.

Art. 15
(Manufatti di servizio)

Tutti i manufatti di servizio sia realizzati in opera che prefabbricati, dovranno essere della migliore qualità e costruiti a perfetta regola d'arte, senza screpolature, sbavature e privi di porosità. Il loro numero, specialmente in centro storico, deve essere ridotto al minimo indispensabile, privilegiando a livello della pavimentazione, se tecnicamente possibile, soluzioni di promiscuità; la loro ubicazione e le loro dimensioni dovranno essere indicate nella planimetria allegata alla richiesta di autorizzazione, art. 4 punto a) e giustificati da apposita relazione tecnica.

Di norma la distanza minima tra il bordo esterno di manufatti attigui non potrà essere inferiore a m. 1.

In particolare:

a) Pozzetti:

- dovranno essere installati dei pozzetti di raccordo di dimensioni non superiori a m. 1,20 di lato o diametro e provvisti di chiusino in ghisa per portate di classe D 400, anche se insistenti su marciapiedi a raso; nelle altre tipologie di marciapiedi la classe dei chiusini in ghisa non dovrà essere inferiore alla C 250. Per dimensioni superiori dovrà essere richiesta particolare autorizzazione;
- nei siti in cui la pavimentazione è in materiale lapideo (trachite, ciottolo, porfido, ecc.) dovranno essere previsti chiusini a riempimento; il Settore Manutenzioni, solo in casi eccezionali, potrà autorizzare soluzioni diverse;
- il numero di manufatti dovrà essere il più ridotto possibile e concordato ogni volta con i tecnici del Settore Manutenzioni;
- non dovranno essere rumorosi, in caso contrario il concessionario dovrà provvedere immediatamente per eliminare l'inconveniente.

b) Caditoie stradali:

- Le caditoie stradali dovranno essere di classe minima pari a quella prevista nella vigente normativa e della tipologia adottata dal Gestore;
- in fase di autorizzazione, nel caso di sostituzione, adeguamento o nuova installazione di caditoie stradali, potranno essere imposti particolari sistemi di raccolta acque.

c) Armadietti:

- per tutti gli armadietti, colonnine, ecc. da collocarsi sopra il suolo pubblico dovrà essere presentata di volta in volta domanda di autorizzazione e comunque la loro tipologia dovrà

essere approvata dalla Commissione Arredo Urbano. Ove possibile dovranno essere utilizzate strutture a scomparsa.

Art. 16
(Qualità dei materiali)

La qualità dei materiali utilizzati e le lavorazioni da eseguirsi dovranno rispettare le caratteristiche stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto del Comune di Padova, Settore Manutenzioni, per la parte che si riferisce alla manutenzione delle strade ed in particolare per quanto riguarda il modulo di deformazione delle fondazioni stradali e sulle caratteristiche dei conglomerati.

Art. 17
(Pubblicità degli interventi)

Gli interventi che comportino particolari disagi alla circolazione e/o ai residenti, dovranno essere, a cura e spese del soggetto autorizzato, opportunamente pubblicizzati a mezzo di appositi comunicati stampa sui quotidiani cittadini, con volantini, con messaggi in buca postale per i residenti, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori.

Art. 18
(Regolare esecuzione)

- a) I lavori dovranno essere condotti da un tecnico incaricato dal soggetto autorizzato il quale, in occasione della comunicazione di ultimazione degli stessi di cui alla lettera a) dell'art. 19), dovrà attestarne la regolare esecuzione e la conformità alle prescrizioni tecniche previste nel Regolamento; la certificazione potrà comprendere più località del territorio comunale.
- b) Prima di prendere in carico i sedimi interessati ai lavori, i tecnici del Settore Manutenzioni potranno comunque richiedere al soggetto autorizzato di eseguire, a propria cura e spese, ogni verifica tecnica che riterranno opportuna.
- c) Il documento di regolare esecuzione dovrà essere integrato, prima della consegna dei sedimi al Comune, da uno schema dettagliato delle effettive dislocazioni delle opere realizzate, comprendenti dimensioni e quote, redatto in scala 1:2.000 su uno stralcio della cartografia aerofotogrammetrica ufficiale del Comune di Padova, su supporto cartaceo o informatico; per

gli Enti erogatori di servizi, l'aggiornamento della cartografia, così come sopra descritta, potrà essere effettuato su supporto informatico in un'unica soluzione con cadenza almeno semestrale.

Art. 19

(Obblighi di manutenzione successiva alla ultimazione dei lavori- collaudo)

- a) I tratti di strada o di marciapiedi oggetto di lavori rimarranno in manutenzione al soggetto autorizzato per un periodo massimo di 12 mesi a partire dalla data di ultimazione dei lavori, data che dovrà essere comunicata per iscritto al Settore Manutenzioni.
- b) Durante il periodo di manutenzione a proprio carico, di cui alla precedente lettera a), il soggetto autorizzato dovrà provvedere a ripristinare le pavimentazione che, per imperfetta esecuzione dei lavori o a seguito dell'assestamento del terreno, dovessero manifestare cedimenti o rotture in genere.
- c) Entro il periodo di manutenzione a carico del soggetto autorizzato, il Settore Manutenzione effettuerà la visita di collaudo in occasione della quale verrà accertata la regolare esecuzione dei lavori di scavo e del ripristino provvisorio delle sedi stradali; quanto riscontrato in occasione di tale visita verrà verbalizzato dal tecnico comunale. Nel caso in cui l'esito del sopralluogo sia positivo il Settore Manutenzioni programmerà, entro i termini di cui al punto a) del presente articolo, il ripristino definitivo, comprensivo di segnaletica. Contestualmente all'inizio dei lavori di ripristino definitivo verrà effettuata la presa in consegna dei sedimi da parte del Comune.
- d) Qualora dal sopralluogo emergessero delle anomalie, le stesse verranno contestate dal Settore Manutenzioni al soggetto autorizzato il quale dovrà porvi rimedio nei tempi e con i metodi di intervento fissati dal medesimo Settore. In questa situazione, su richiesta del soggetto autorizzato, potrà essere eseguito sopralluogo congiunto per rilevare in contraddittorio le lavorazioni non eseguite correttamente e concordare la tipologia di intervento e i tempi di esecuzione. Una volta concluso l'intervento correttivo, il soggetto autorizzato ne darà comunicazione al Settore Manutenzioni, il quale entro sei mesi da tale comunicazione provvederà a eseguire un'ulteriore visita di collaudo e a effettuare, in caso di esito positivo, il ripristino definitivo e la relativa presa in consegna definitiva, entro i termini di cui al punto a) maggiorati di sei mesi. Se in questa seconda visita di collaudo fosse riscontrata una qualità della lavorazione ancora scadente il Settore Manutenzioni eseguirà i lavori in danno addebitandone al

soggetto autorizzato i costi, calcolati con i prezzi della Camera di Commercio maggiorati del 30%.

- e) Se nel corso di dieci anni dal compimento (presa in consegna delle aree da parte del Comune), l'opera, per vizio del suolo o per difetto di costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, il soggetto autorizzato è responsabile nei confronti del Comune e dovrà non solo provvedere a ripristinare la pavimentazione a livello provvisorio ma anche versare al Comune l'ulteriore somma necessaria per realizzare un'altra volta il ripristino definitivo. Eseguito il ripristino dovrà essere seguita la procedura sopra descritta alla lettera d).
- f) Nel caso in cui il soggetto interessato sia autorizzato a eseguire anche il ripristino definitivo, art. 6, oppure se i lavori sono stati effettuati a cura dei Settori del Comune, la procedura sarà la seguente:
- 1) come punto a);
 - 2) come punto b);
 - 3) Entro il periodo di manutenzione a carico del soggetto autorizzato, il Settore Manutenzione effettuerà la visita di collaudo in occasione della quale verrà accertata la regolare esecuzione dei lavori di scavo e del ripristino definitivo delle sedi stradali, comprensivo di segnaletica; quanto riscontrato in occasione di tale visita verrà verbalizzato dal tecnico comunale. Nel caso in cui l'esito del sopralluogo sia positivo il Settore Manutenzioni effettuerà la presa in consegna dei sedimi.
 - 4) Qualora dal sopralluogo emergessero delle anomalie, le stesse verranno contestate dal Settore Manutenzioni al soggetto autorizzato il quale dovrà porvi rimedio nei tempi e con i metodi di intervento fissati dal medesimo Settore. In questa situazione, su richiesta del soggetto autorizzato, potrà essere eseguito sopralluogo congiunto per rilevare in contraddittorio le lavorazioni non eseguite correttamente e concordare la tipologia di intervento ed i tempi di esecuzione. Una volta concluso l'intervento correttivo il soggetto autorizzato ne darà comunicazione al Settore Manutenzioni, il quale entro sei mesi da tale comunicazione provvederà a eseguire un'ulteriore visita di collaudo e a effettuare, in caso di esito positivo, la presa in consegna del sedime. Se in questa seconda visita di collaudo fosse riscontrata una qualità della lavorazione ancora scadente il Settore Manutenzioni eseguirà i lavori in danno addebitandone al soggetto autorizzato i costi, calcolati con i prezzi della Camera di Commercio maggiorati del 30%.

- 5) Se nel corso di dieci anni dal compimento (presa in consegna delle aree da parte del Comune), l'opera, per vizio del suolo o per difetto di costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, il soggetto autorizzato che abbia eseguito il ripristino definitivo – o l'esecutore dei lavori per conto dei Settori comunali - è responsabile nei confronti del Comune e dovrà provvedere a ripristinare la pavimentazione a regola d'arte. Eseguito l'intervento dovrà essere seguita la procedura sopra descritta alla lettera d).

SEZ. 3

GARANZIE

Art. 20 (Cauzione)

- a) A garanzia della esatta e tempestiva esecuzione dei lavori e, comunque, del rispetto di quanto prescritto nell'autorizzazione comunale, il richiedente, al momento del rilascio dell'autorizzazione, presterà idoneo deposito cauzionale che potrà essere costituito in contanti, mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa; la polizza dovrà prevedere la espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore e la corresponsione della somma assicurata a semplice richiesta scritta del Comune entro 15 giorni.
- b) L'ammontare del deposito cauzionale viene stabilito dal Settore Manutenzioni in relazione all'estensione, alle caratteristiche e alla tipologia dell'intervento, avendo particolare riguardo alla tutela del materiale lapideo, soprattutto quello trachitico, e comprenderà anche il rifacimento della segnaletica. In ogni caso va considerato, nella determinazione dell'importo cauzionale, oltre al rifacimento in danno del lavoro altri oneri correlati (impianto di cantiere, condizioni sfavorevoli nell'esecuzione dei lavori, ecc.). Il valore del deposito cauzionale, il cui importo minimo è fissato in €1.000, verrà calcolato applicando i prezzi unitari della Camera di Commercio aumentati del 30%, integrati, per le voci mancanti, con quelli utilizzati dal Settore Manutenzione nei propri progetti anch'essi aumentati del 30%.
- c) Qualora i privati, gli Enti, le Aziende e le Società concessionari di pubblici servizi prevedano più interventi che necessitano di scavi ed occupazioni di suolo pubblico nel corso dell'anno, potranno concordare la costituzione, secondo quanto sopra specificato, di un deposito cauzionale provvisorio annuo, da quantificare sulle basi dell'entità degli interventi previsti nel programma annuale. Tale garanzia deve essere ripristinata nel suo ammontare nel caso di sua escussione totale o parziale da parte del Comune e deve essere mantenuta sino ad avvenuto collaudo degli interventi programmati.
- d) Qualora i privati, gli Enti, le Aziende e le Società concessionari di pubblici servizi prevedano più interventi che necessitano di scavi e occupazioni di suolo pubblico nel corso dell'anno,

potranno concordare di prestare, secondo quanto sopra specificato, adeguata garanzia per danni a terzi causati nell'esecuzione dei lavori e nella custodia del cantiere, da quantificare sulle basi dell'entità degli interventi previsti nel programma annuale. Tale garanzia deve essere ripristinata nel suo ammontare nel caso di sua escussione totale o parziale da parte del Comune e deve essere mantenuta sino ad avvenuto collaudo degli interventi programmati.

- e) Lo svincolo della cauzione sarà disposto a collaudo avvenuto con attestazione di regolare esecuzione dei lavori. Lo svincolo sarà effettuato entro e non oltre tre mesi dalla data del collaudo.

Art. 21
(Verifiche e sanzioni)

- a) Il Comune attraverso personale all'uopo incaricato verificherà l'osservanza delle prescrizioni del presente Regolamento. L'azione di controllo si protrarrà fino alla data di Collaudo. Qualora anche dopo tale data, fossero riscontrati dei vizi di esecuzione certi e ben circoscritti, il Comune potrà ordinare al soggetto autorizzato il ripristino delle parti non regolarmente eseguite o nel caso di inadempienza, provvedere d'ufficio a mezzo di propria Ditta appaltatrice con addebito delle relative spese, applicando in tal caso i prezzi della Camera di Commercio, maggiorati del 30% e secondo le direttive previste nell'art. 20 lettera b).
- b) In caso di inosservanza alle norme e prescrizioni tecnico amministrative, contenute nell'autorizzazione o nella eventuale convenzione stipulata ai sensi dell'art. 6, lettera d), si applicheranno le penali, convenzionalmente previste – ex art. 4 lettera c) - all'atto del rilascio dell'autorizzazione, per ogni singolo inadempimento a ciascuna norma o prescrizione, rilevato direttamente dal Settore Manutenzioni, ovvero risultante da relazione di altri Settori Tecnici o da verbale del Corpo di Polizia Municipale. I motivi per i quali è stata applicata la penale, la sua entità e i termini temporali per la regolarizzazione delle situazioni di anomalia riscontrate verranno comunicati al soggetto autorizzato con provvedimento del Capo Settore Manutenzioni o di un suo delegato. Il mancato rispetto dei suddetti termini comporterà la reiterazione della penalità. Qualora un Ente concessionario non assolva ripetutamente le prescrizioni dettate dal contratto di concessione potrà essere comminata la sospensione o la revoca della concessione, con incameramento della cauzione ed escussione delle garanzie prestate dal Concessionario nonché la sospensione di tutte le successive richieste, fino ad avvenuto adempimento, senza che tale sospensione autorizzi il concessionario a richieste risarcitorie di qualsiasi tipo. Se a causa

della sospensione dei lavori o della revoca della concessione rimanessero aperti degli scavi con pericolo o grave disagio alla normale circolazione veicolare o pedonale, il Comune si riserva di procedere direttamente alla loro messa in sicurezza addebitando i costi al Concessionario. In tal caso verranno applicati i prezzi della Camera di Commercio maggiorati del 30% e secondo le direttive previste nell'art. 20 lettera b);

- c) La ritardata ultimazione dei lavori entro i termini previsti comporterà l'applicazione della penale convenzionalmente prevista – ex art. 4 lettera c) - all'atto del rilascio dell'autorizzazione, fatte comunque salve le sanzioni previste da legge, norme, regolamenti;
- d) Nel caso in cui, scaduti i termini di ultimazione lavori, il soggetto autorizzato non esegua il ripristino, provvisorio o (art. 6 lettera b) definitivo, in tempi certi e concordati con il Settore Manutenzione, quest'ultimo dapprima diffiderà il soggetto autorizzato a eseguire l'intervento entro una data prefissata e poi, qualora lo stesso non fosse stato effettuato, provvederà ad eseguirlo addebitando al soggetto autorizzato le spese sostenute, calcolate utilizzando i prezzi previsti dalla Camera di Commercio, maggiorate del 30% oltre alla penale di cui al punto precedente;
- e) In fase di Collaudo, un tecnico del Settore Verde, Parchi, Giardini e Arredo Urbano verificherà l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 13, previo sopralluogo. Nel caso venissero riscontrati dei danni, il soggetto autorizzato deve corrispondere il valore ornamentale della pianta completamente danneggiata calcolato con il metodo parametrico in uso nella città di Padova o, nel caso di danni al tronco e alle radici, un'indennità che ne tenga conto in base al tasso di danneggiamento. La cauzione versata andrà a ricoprire l'ammontare del danno; se l'importo fosse superiore, il soggetto autorizzato provvederà a corrispondere la somma non coperta da cauzione. Il soggetto autorizzato è obbligato ad eseguire senza alcun compenso tutti i ripristini per danni arrecati alle alberature, indicati dalla D.L., su indicazioni del Settore Verde, Parchi, Giardini e Arredo Urbano, compresi eventuali interventi atti ad aumentare la permeabilità dei terreni costipati dal cantiere (fori con camicie di aerazione, trincee drenanti ecc.). In caso di danni alle radici, ritenuti gravi in base a perizia del Settore Verde, Parchi, Giardini e Arredo Urbano, il soggetto autorizzato è tenuto ad eseguire a proprio carico la potatura di alleggerimento della chioma o la sostituzione della pianta stessa con soggetti di dimensione adeguate.

TITOLO II

DANNI AL PATRIMONIO STRADALE

SEZ. 1

NORME GENERALI

Art. 22

(Applicazione)

Le presenti norme si applicano a tutti i titolari di lavori edili per la cui esecuzione è richiesto il Permesso di Costruire o la S.C.I.A. e per i trasportatori che per svolgere la propria attività devono transitare per il centro storico con autocarri o mezzi speciali di peso a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate.

SEZ. 2

LAVORI EDILI SOGGETTI A PERMESSO DI COSTRUIRE O S.C.I.A.

Art. 23

(Norme procedurali)

In caso di lavori edili soggetti a Permesso di Costruire o S.C.I.A. che si svolgono su aree confinanti con il suolo pubblico o di uso pubblico o dai quali possono, comunque, derivare eventuali danni ai manufatti stradali e loro accessori deve essere richiesto parere al Settore Manutenzioni; il parere riguarderà la necessità o meno, in funzione dell'ubicazione del cantiere e dello stato delle infrastrutture, di prevedere forme di salvaguardia per l'Amministrazione.

In tutti i casi di cui sopra e, in particolare, qualora tali lavori prevedano l'utilizzo o il passaggio di mezzi operativi di cantiere o autocarri di peso a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, in sede di rilascio del permesso di costruire o di presentazione di S.C.I.A. e/o prima dell'inizio dei relativi lavori i Settori comunali competenti potranno richiedere:

- deposito cauzionale di garanzia;
- idonea documentazione fotografica a testimonianza dello stato dei luoghi (suolo pubblico o ad uso pubblico confinante con l'area oggetto dei lavori, strada percorsa dagli autocarri per raggiungere il cantiere, ecc.) prima dell'intervento e da aggiornare, se necessario, alla data di inizio lavori;

- in alternativa dei primi due punti, dichiarazione che i lavori previsti non interessano aree confinanti con suolo pubblico e non richiedono l'uso di mezzi d'opera e neppure l'impiego di autocarri di peso superiore ai 3,5 tonnellate.

Nel caso di esecuzione di recinzioni, realizzazione di passi carrai e di tutte quelle opere che comportano la manomissione anche minima del suolo pubblico (strada, marciapiede, aiuole stradali, ecc.) dovrà inoltre essere preventivamente richiesta l'autorizzazione di cui al Titolo 1 del presente Regolamento.

Art. 24
(Cauzione)

- a) A garanzia che, in occasione di lavori edili, non siano arrecati danni al patrimonio stradale a causa delle lavorazioni o dal passaggio di mezzi pesanti deve essere prestato idoneo deposito cauzionale che potrà essere costituito in contanti, mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa; la polizza dovrà prevedere la espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore e la corresponsione della somma assicurata a semplice richiesta scritta del Comune entro 15 giorni.
- b) L'ammontare del deposito cauzionale viene stabilito dal Settore Manutenzioni in relazione alle caratteristiche, alla tipologia e allo stato di conservazione del suolo pubblico confinante con il cantiere e della pavimentazione delle strade relative al tragitto utilizzato, o imposto, agli autocarri a servizio del cantiere. Nella determinazione dell'importo cauzionale vanno considerati, oltre al rifacimento in danno della pavimentazione, gli altri oneri correlati (impianto di cantiere, condizioni sfavorevoli nell'esecuzione dei lavori, ecc.). Il valore del deposito verrà calcolato valutando la cifra necessaria per ripristinare i danni che potrebbero essere causati applicando i prezzi della Camera di Commercio aumentati del 30% e secondo le direttive previste nell'art. 20 lettera b).
- c) Lo svincolo della cauzione sarà disposto a ultimazione dei lavori edili su presentazione di richiesta nella quale venga dichiarato che i lavori sono ultimati senza che siano stati causati danni ai manufatti stradali, o che gli eventuali danni sono stati ripristinati come concordato con il Settore Manutenzioni. Lo svincolo sarà effettuato entro e non oltre tre mesi dalla data di presentazione di tale richiesta.

Art. 25
(Verifiche e sanzioni)

- a) Il Comune attraverso personale all'uopo incaricato verificherà se durante l'esecuzione dei lavori, o ad ultimazione degli stessi, non siano stati causati danni. L'azione di controllo si protrarrà fino alla restituzione del deposito cauzionale. Qualora fossero riscontrati dei danni alla pavimentazione ascrivibili alle attività di cantiere, il Settore preposto al controllo potrà ordinare il rifacimento delle parti rovinate o il ripristino di quelle risanate in modo non corretto, anche immediato nel caso di pericolo per la pubblica incolumità, e nel caso di inadempienza eseguire d'ufficio l'intervento a mezzo di propria Ditta appaltatrice con addebito delle relative spese, con escussione delle cauzione, applicando in tal caso i prezzi della Camera di Commercio, maggiorati del 30% e secondo le direttive previste nell'art. 20 lettera b).

- b) Qualora in fase di realizzazione dei lavori edili e, comunque, prima dell'ultimazione degli stessi, siano arrecati danni ai manufatti stradali il titolare di Permesso di Costruire o della S.C.I.A. deve rendere edotto del fatto il Settore Manutenzioni e concordare con lo stesso i tempi e la tipologia dell'intervento riparatore.

SEZ. 3

TRANSITO DI AUTOCARRI O MEZZI SPECIALI IN CENTRO STORICO

Art. 26

(Norme procedurali)

Chiunque abbia necessità di transitare in centro storico, e precisamente all'interno delle mura cinquecentesche, con autocarri o mezzi speciali di portata superiore ai 3,5 tonnellate deve chiedere autorizzazione all'Amministrazione Comunale – Settore Manutenzioni.

a) La richiesta di autorizzazione deve contenere le seguenti indicazioni:

- gli elementi identificativi del richiedente;
- i motivi per i quali è necessario il transito ;
- il luogo (via, piazza, ecc.) che si deve raggiungere ed il percorso previsto;
- caratteristiche tecniche dell'autocarro o mezzo speciale (tipo, targa, ecc.), allegando copia del libretto di circolazione;
- il peso dell'autocarro (compreso il carico trasportato) o del mezzo speciale;
- la data o il periodo per il quale si chiede l'autorizzazione.

La richiesta dovrà essere inoltre corredata da eventuali autorizzazioni o atti di assenso di Enti, Organismi o soggetti interessati a qualsiasi titolo all'intervento.

b) La richiesta dovrà essere presentata al Settore Manutenzioni, che rilascerà immediatamente l'autorizzazione in bollo con le eventuali prescrizioni.

c) Il soggetto autorizzato, su eventuale richiesta del Comune, dovrà fornire a proprie spese il rilievo fotografico delle strade percorse per raggiungere la zona interessata dai lavori.

d) Devono attenersi a tutte le norme tecniche, amministrative e autorizzatorie di cui al presente articolo anche tutti gli Enti, Aziende, Società che intendano transitare con autocarri o mezzi speciali di peso superiore alle 3,5 tonnellate per le strade del centro storico.

e) La validità dell'autorizzazione per il transito nelle vie non inserite nella Z.T.L. è al massimo di tre mesi, mentre in quelle all'interno della Z.T.L. non può superare i sei mesi.

Art. 27
(Cauzione)


- a) A garanzia che, in occasione di transito con mezzi di cui all'art. 23, o nelle operazioni di carico – scarico oppure nelle lavorazioni effettuate, non siano arrecati danni al patrimonio stradale, ad esclusione delle strade ad alto flusso veicolare, deve essere prestato idoneo deposito cauzionale che potrà essere costituito in contanti, mediante fidejussoria bancaria o polizza assicurativa; la polizza dovrà prevedere la espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore e la corresponsione della somma assicurata a semplice richiesta scritta del Comune entro 15 giorni.
- b) L'ammontare del deposito cauzionale viene stabilito dal Settore Manutenzioni in relazione alle caratteristiche, alla tipologia ed allo stato di conservazione delle strade interessate al passaggio, nonché alle dimensioni ed al peso del mezzo che deve transitare, e per le strade in materiale lapideo non può essere inferiore a €5.000.

TITOLO III

ALLEGATI

INTERVENTI SU STRADE CON PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

RIPRISTINO PROVVISORIO – (per scavi di superficie inferiore a m^2 1.50) -




FASI DI LAVORAZIONE

- a) Taglio con fresa meccanica o con macchine a lama rotante;
- b) Scavo con trasporto a rifiuto di tutto il materiale di risulta;
- c) Formazione eventuale letto di posa in sabbia
- d) Riempimento con Stabilizzato di cava additivato con legante (calce o cemento) e costipato fino a cm. 15 dal piano stradale finito;
- e) Finitura mediante ripristino provvisori con conglomerato bituminoso "tipo 0/20 mm.", spessore cm. 15;
- f) Rifacimento della segnaletica stradale;
- g) Potranno essere richiesti spessori maggiori sulle direttrici principali ad alto scorrimento, tali spessori verranno prescritti dall'Ufficio preposto al controllo.

INTERVENTI SU STRADE CON PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

RIPRISTINO DEFINITIVO – (per superficie di sezione inferiore a m^2 1.50) -




FASI DI LAVORAZIONE

- Fresatura della pavimentazione di primo tempo per uno spessore di cm. 5 minimo per la larghezza prescritta dall'Ufficio preposto al controllo e comunque non meno di quanto già riportato nelle norme generali relative alla fresatura ed all'esecuzione dei tappeti d'usura;
- Tappeto di usura in conglomerato bituminoso del tipo 0/10 o 0/15 dello spessore di cm. 5 compresa copertura in emulsione acida e polvere asfaltica;
- Rifacimento della segnaletica stradale;

INTERVENTI SU STRADE CON PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

RIPRISTINO PROVVISORIO – (per scavi di superficie superiore a m^2 1.50) -




Sabbia di protezione delle condotte (o bauletto in cls)

FASI DI LAVORAZIONE

- Taglio con fresa meccanica o con macchine a lama rotante;
- Scavo con trasporto a rifiuto di tutto il materiale di risulta;
- Posa delle condotte e protezione delle stesse con sabbia, o contenute in bauletto di calcestruzzo per uno spessore di 15 cm massimo dalla generatrice superiore del tubo;
- Riempimento con inerte naturale stabilizzato, di nuova fornitura, fino a 65 cm. dal piano stradale finito;
- Riempimento con stabilizzato di cava additivato con legante (calce o cemento nella misura di $Kg. 70/m^3$ e costipato fino a cm. 15 dal piano stradale finito;
- Copertura provvisoria di primo tempo con conglomerato bituminoso tipo 0/20 mm, spessore cm.15;
- Rifacimento della segnaletica stradale.
- Potranno essere richiesti spessori maggiori sulle direttrici principali ad alto scorrimento, tali spessori verranno prescritti dall'Ufficio preposto al controllo.

INTERVENTI SU STRADE CON PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

RIPRISTINO DEFINITIVO – (per scavi di superficie superiore a m² 1.50) -




FASI DI LAVORAZIONE

- a) Fresatura della pavimentazione di primo tempo per uno spessore di cm 4 minimo per la larghezza prescritta dall'Ufficio preposto al controllo e comunque non inferiore ad una carreggiata;
- b) Tappeto d'usura del tipo modificato 0/10 o 0/15 con spessore di cm 4 compresa copertura con emulsione acida e polvere asfaltica;
- c) Rifacimento della segnaletica stradale;
- d) * Potranno essere richiesti spessori maggiori sulle direttrici principali ad alto scorrimento, tali spessori verranno prescritti dall'Ufficio preposto al controllo.

**INTERVENTI SU STRADE CON PAVIMENTAZIONI IN MATERIALI LAPIDEI
(cubetti, ciottoli, selicioni, lastre, masselli, ecc.)**

RIPRISTINO DEFINITIVO – (per scavi di superficie inferiore a m² 1.50) -




FASI DI LAVORAZIONE

- a) Asportazione del materiale di ripristino provvisorio per lo spessore necessario;
- b) Posa della pavimentazione lapidea su sottofondo (sabbia o sottovaglio) miscelato con cemento a secco (q.11 1-1,5 /m³);
- c) Sigillatura delle connesure con emulsione bituminosa modificata o boiaccia di cemento;
- d) Rifacimento della segnaletica stradale.

**INTERVENTI SU STRADE CON PAVIMENTAZIONI IN MATERIALI LAPIDEI
(cubetti, ciottoli, selicioni, lastre, masselli, ecc.)**


RIPRISTINO DEFINITIVO – (per scavi di superficie superiore a m² 1.50) -



FASI DI LAVORAZIONE

- Asportazione del materiale di ripristino provvisorio per lo spessore necessario;
- Posa della pavimentazione lapidea su sottofondo (sabbia o sottovaglio) miscelato con cemento a secco (q.11 1-1,5 /m³);
- Sigillatura delle connesure con bitume a caldo o con emulsione bituminosa modificata;
- Rifacimento della segnaletica stradale.

INTERVENTI SU MARCIAPIEDI CON QUALSIASI TIPO DI PAVIMENTAZIONE



FASI DI LAVORAZIONE

- a) Fresatura del marciapiede per tutta la larghezza se in conglomerato bituminoso, oppure rimozione del materiale lapideo;
- b) Demolizione del massetto in cls per la larghezza della sezione di scavo se esistente o scarifica di cm 10 per tutta la larghezza del marciapiede;
- c) Scavo con trasporto a rifiuto di tutto il materiale di risulta;
- d) Posa delle condotte e protezione delle stesse con sabbia, o contenute in bauletto di calcestruzzo per uno spessore di 15 cm massimo dalla generatrice superiore del tubo;
- e) Riempimento dello scavo con inerte naturale stabilizzato di nuova fornitura con legante, fino alla quota necessaria per la posa del massetto e della pavimentazione (conglomerato bituminoso, masselli, lastre, cubetti, ecc.);
- f) Esecuzione di massetto in c.l.s.- classe Rck 200 per uno spessore di cm 10;
- g) Rifacimento della preesistente pavimentazione (nel caso di conglomerato bituminoso si dovrà utilizzare materiale con granulometria mm 0/5 per uno spessore di cm 3 e si dovrà eseguire la successiva copertura con emulsione bituminosa acida e polvere asfaltica.

LA PROTEZIONE DEGLI ALBERI NEI CANTIERI

E' VIETATO:

- Posare attrezzature o materiali alla base o contro le piante; infiggere chiodi o appoggi, installare corpi illuminanti e cavi elettrici sugli alberi, imbragare tronchi.
- Spargere o versare le acque di lavaggio e altre sostanze inquinanti (carburanti, lubrificanti, leganti, ecc.).
- Utilizzare macchine nell'area radicale.
- Effettuare ricariche o abbassamenti del terreno nella zona di proiezione della chioma.

E' OBBLIGATORIO:

- Proteggere il tronco dell'albero con un castello in legname.
- Proteggere il terreno nella zona di proiezione della chioma dal costipamento mediante posa di tavolame o lastre metalliche.
- Eseguire gli scavi nell'area radicale con la tecnica di aspirazione a basso impatto eseguita con escavatori a risucchio o, se non possibile, a mano.
- Praticare alle radici con diametro fino a 2 cm tagli netti con seghetto o forbici affilate, e disinfettare con una soluzione di ossicloruro di rame al 5% o altro prodotto indicato dalla D.L.